

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2019

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.s. 15 maggio 2019 - n. 6815****Approvazione delle «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2019» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E  
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA  
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Visti:

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2019;
- Il decreto MIPAAFT prot. n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019 recante «Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2019»
- La circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 43639 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto «Domanda unica di pagamento per la campagna 2019 - modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni».

Richiamato il d.d.s. del 6 marzo 2019 n. 2913 della Direzione Organismo Pagatore Regionale - recante l'approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2019» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.

Considerato che successivamente all'emanazione del d.d.s. del 6 marzo 2019 n. 2913 il sopra riportato quadro normativo unionale e nazionale ha introdotto modificazioni per quanto concerne la tempistica e le modalità di presentazione della domanda unica di pagamento 2019.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il d.d.s. del 6 marzo 2019 n. 2913 alla luce della normativa sopra citata;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegate disposizioni si fa rinvio alle disposizioni unionali e nazionali;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato:

- il IV Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/249 del 28 giugno 2018 che attribuisce a Giulio Del Monte la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016.

DECRETA

recepite le premesse,

1. di approvare le «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2019», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente decreto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Giulio Del Monte

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Allegato 1****“MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019” RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL’AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.**

Si riportano nella tabella che segue le modifiche/integrazioni all'allegato al D.d.s. del 6 marzo 2019 n. 2913 tenendo conto di quanto introdotto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14/05/2019, dal Decreto MiPAAF prot. n. AOOGAB 5321 del 15 maggio 2019 e dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 43639 del 15.05.2019.

	<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
	Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento - allegato al D.d.s. del 6 marzo 2019 n. 2913.	
ART. 4. Finalità e termini di presentazione delle domande	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 7 giugno 2018, n. 5465, la Domanda Unica deve essere presentata entro il 15 maggio. I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2019 sono:</p> <p>a) domanda iniziale: 15 maggio 2019;</p> <p>b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2019;</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14/05/2019 stabilisce una deroga al Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2019.</p> <p>I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo (15 giugno 2019), è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2019 sono:</p> <p>a) domande iniziali: <b>17 giugno 2019;</b></p> <p>b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 17 giugno 2019.</p> <p>Preso atto che la scadenza di tale tipologia di domanda è la medesima di quella della domanda iniziale, la Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 coincide con la domanda iniziale.</p> <p>Si precisa che quanto previsto nei punti c), d), e), f) dell'art. 4 rimane invariato.</p>

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2019

<p>ART 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2019 e, quindi, fino al 10 giugno 2019 (il termine scade il 09 giugno 2019 ma trattandosi di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 10 giugno 2019, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 giugno e, quindi, fino al <b>12 luglio 2019</b>. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 17 giugno e, quindi, fino al <b>12 luglio 2019</b>, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>
<p>ART 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 oltre il termine del 17 giugno 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <b>12 luglio 2019</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del <b>12 luglio 2019</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>

<p>6.5. Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale</p>		<p>L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR).</p> <p>Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale sono specificate nella Circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018 – “Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018”.</p> <p>La dichiarazione integrativa contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli istruttori deve essere presentata entro la scadenza prevista per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica (<b>entro il 12 luglio 2019</b>).</p>
---	--	--